

## Sommario

### Epigrafe

#### **Legge regionale 27 febbraio 2026 n. 1 - Molise<sup>[1]</sup>**

Istituzione del garante regionale dei diritti delle persone con disabilità.

### Note:

[1]Pubblicata nel B.U. Molise 28 febbraio 2026, n. 8.

### Preambolo

Art. 1 Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità.

Art. 2 Destinatari.

Art. 3 Funzioni.

Art. 4 Relazioni agli organi istituzionali.

Art. 5 Elezione e durata in carica.

Art. 6 Ineleggibilità ed incompatibilità.

Art. 7 Organizzazione dell'ufficio.

Art. 8 Disposizioni finanziarie.

Art. 9 Entrata in vigore.

### Preambolo

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge

**Art. 1 Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità.**

## In vigore dal 1 marzo 2026

1. È istituito presso il Consiglio regionale del Molise il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, di seguito denominato "Garante", al fine di assicurare nell'ambito dell'intero territorio regionale la tutela dei diritti e degli interessi delle persone con disabilità nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), nonché della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modificazioni.

2. Il Garante è organo monocratico e, nell'ambito delle materie di competenza regionale, contribuisce a promuovere e a garantire i diritti delle persone con disabilità e svolge la propria attività in piena autonomia organizzativa, indipendenza di giudizio e di valutazione. Non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale da parte degli organi regionali e ha libero accesso ad atti, informazioni e documenti inerenti al suo mandato, nel rispetto della legislazione vigente.

## Art. 2 Destinatari.[2]

### In vigore dal 28 maggio 2026

1. Il Garante tutela i diritti delle persone con disabilità, residenti, domiciliate, aventi stabile dimora, nonché di coloro che si trovino sul territorio regionale anche occasionalmente o comunque non aventi stabile dimora, la cui condizione di disabilità sia stata accertata ai sensi della legge n. 104/1992 e successive modificazioni, e, in maniera più ampia, di tutte le persone con disabilità nella definizione di disabilità coerente con l'articolo 1, secondo paragrafo, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

---

## Note:

[2]Articolo così sostituito dall'art. 18, comma 4, L.R. 26 maggio 2026, n. 7, a decorrere dal 28 maggio 2026 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 28, comma 1, della medesima legge).

## Art. 3 Funzioni.

### In vigore dal 1 marzo 2026

1. Il Garante esercita le seguenti funzioni:

- a) vigila sul rispetto dei diritti e degli interessi delle persone con disabilità

stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, redatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità) e della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;

b) provvede all'affermazione del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona con disabilità, promuovendone la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro, nello sport e nella società;

c) vigila sulle condizioni delle persone con disabilità ospiti di strutture residenziali e semiresidenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie con sede nel territorio regionale, con particolare riferimento a quelle che non possono autodeterminarsi e a quelle prive di legami familiari;

d) promuove la piena accessibilità delle persone con disabilità ai servizi e alle prestazioni di prevenzione, di cura e di riabilitazione;

e) promuove la piena accessibilità alla tutela giuridica ed economica delle persone con disabilità e alla piena integrazione sociale;

f) vigila affinché sia garantita alle persone con disabilità pari opportunità nell'accesso all'istruzione di ogni ordine e grado, in modo particolare di a coloro che vivono in contesti sociali a rischio di esclusione, in collaborazione con enti locali e istituzioni scolastiche al fine di facilitare ogni processo di inclusione;

g) vigila affinché siano garantite alle persone con disabilità pari condizioni in ambito lavorativo, anche nella fase dell'orientamento e della formazione professionale e con riguardo a tirocini formativi;

h) assicura il rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini con disabilità, attraverso la promozione di azioni positive in raccordo con l'Assessorato regionale competente; riceve istanze e segnala alle autorità competenti atti e comportamenti offensivi, discriminatori o lesivi dei diritti e della dignità delle persone con disabilità oppure che siano state oggetto di maltrattamenti, abusi o fenomeni di bullismo o cyberbullismo;

i) promuove azioni di prevenzione e contrasto ai fenomeni di discriminazione a danno della persona con disabilità e si attiva affinché non si verifichino distinzioni, esclusioni o restrizioni fondate sulla disabilità che abbiano lo scopo o l'effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l'esercizio dei diritti individuali e delle libertà fondamentali;

j) promuove ogni attività diretta a sviluppare la conoscenza della normativa in

materia e dei relativi strumenti di tutela, in collaborazione con enti territoriali competenti e con le associazioni delle persone con disabilità;

k) segnala agli organi competenti interventi sostitutivi in caso di inadempienza o gravi ritardi nell'azione degli enti locali a tutela dei disabili;

l) promuove la piena fruizione dei luoghi e degli spazi da parte delle persone con disabilità con particolare riguardo alla rimozione delle barriere architettoniche;

m) promuove tramite gli opportuni canali di comunicazione e di informazione la sensibilizzazione nei confronti dei diritti delle persone con disabilità;

n) formula proposte e pareri su atti normativi e di indirizzo che riguardano la disabilità di competenza della Regione e degli enti locali;

o) promuove eventi formativi, professionalizzanti e di aggiornamento dei soggetti che operano a favore delle persone con disabilità nonché la diffusione di buone pratiche amministrative e lo scambio di esperienze in materia;

p) raccoglie ed elabora dati sulla condizione delle persone con disabilità e sostiene studi e ricerche in materia, anche in collaborazione con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui all'articolo 3 della legge n. 18/2009 e successive modificazioni;

q) promuove iniziative a favore delle persone con disabilità, anche in collaborazione con gli enti locali, l'A.S.Re.M., le istituzioni scolastiche, nonché con gli altri soggetti, istituzioni, enti e associazioni che operano negli ambiti e per le finalità di cui alla presente legge;

r) promuove attività informative sul territorio finalizzate alla conoscenza dei doveri e dei diritti e allo sviluppo di politiche di sostegno e prevenzione, anche con la partecipazione dei distretti sociosanitari, degli enti locali e delle associazioni che operano a favore delle persone con disabilità;

s) promuove iniziative, rivolte in particolare ai giovani, per la sensibilizzazione e la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo nei confronti di persone con disabilità;

t) promuove iniziative volte a prevenire l'istituzionalizzazione e sensibilizzare alla deistituzionalizzazione, anche attraverso la realizzazione di progetti di vita individuali, personalizzati e partecipati che favoriscano l'abitare in autonomia o in co-housing sociale;

u) vigila affinché le decisioni inerenti ai diritti fondamentali delle persone con disabilità scaturiscano dalla libera volontà espressa senza condizionamenti attraverso le modalità compatibili con le condizioni dei singoli.

2. Il Garante informa i soggetti di cui all'articolo 2, che ne fanno richiesta, in merito ai loro diritti e alla legislazione di riferimento, nonché in merito a forme di assistenza psicologica, sanitaria, socioassistenziale, economica e di tutela legale.
3. Il Garante ha diritto di ottenere dagli uffici regionali, dall'A.S.Re.M., dagli enti, istituti e società a partecipazione regionale, dalle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), dai comuni e da ogni altro ente pubblico le informazioni, gli atti e i documenti necessari all'esercizio delle proprie funzioni.
4. Il Garante, nell'esercizio delle proprie funzioni, tratta i dati personali nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
5. Il Garante segnala agli ispettorati territoriali del lavoro l'inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modificazioni, da parte dei datori di lavoro pubblici e privati.
6. Il Garante svolge attività di informazione nei riguardi dei soggetti che hanno subito discriminazioni determinate dalla loro condizione di disabilità ai sensi dell'articolo 2 della legge 1° marzo 2006 n. 67 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazione).

## Art. 4 Relazioni agli organi istituzionali.

### In vigore dal 1 marzo 2026

1. Il Garante:
  - a) si avvale per lo svolgimento delle proprie funzioni delle risorse umane e infrastrutturali messe a disposizione dal Consiglio regionale. Il Garante con proprio atto disciplina le modalità organizzative interne;
  - b) entro il 31 marzo di ogni anno presenta al Consiglio regionale una relazione sulla condizione delle persone con disabilità nella Regione, sui servizi esistenti e sulle risorse utilizzate le attività svolte, i risultati raggiunti, le collaborazioni instaurate con i soggetti istituzionali, le criticità emerse e le esigenze prioritarie di promozione e tutela dei diritti rilevate. La relazione dovrà avere cadenza annuale.
2. Il Consiglio regionale esamina la relazione di cui alla lettera b) del comma 1 ed adotta le eventuali proposte di risoluzione recanti indirizzi e ulteriori misure e interventi ritenuti necessari;
3. La relazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è consultabile nell'apposita sezione del sito istituzionale del Consiglio regionale

dedicata al Garante unitamente ai materiali documentali e informativi connessi alla funzione.

## Art. 5 Elezione e durata in carica.

### In vigore dal 1 marzo 2026

1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei suoi componenti in occasione delle prime due votazioni. Nel caso in cui nessun candidato ottenga tale maggioranza è eletto il candidato che dalla terza votazione ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Consiglio. Il voto avviene a scrutinio segreto.
2. Il Garante dura in carica cinque anni dalla data del giuramento ed è rieleggibile una sola volta.
3. La prestazione del giuramento ha luogo davanti al Consiglio regionale entro quindici giorni dalla data dell'elezione con la formula: "Giuro di bene e fedelmente svolgere l'incarico cui sono chiamato nell'interesse della collettività e al servizio dei cittadini, in piena libertà e indipendenza".
4. Almeno novanta giorni prima della scadenza naturale del mandato il Consiglio regionale è convocato per provvedere all'elezione del nuovo Garante.
5. Qualora il mandato venga a cessare prima della naturale scadenza, per qualunque causa, entro i primi tre anni dall'elezione, la nuova elezione del Garante è posta all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio regionale successiva al verificarsi della cessazione del mandato e sono utilizzate le proposte di candidatura presentate nell'ultima elezione, per le quali la competente struttura del Consiglio regionale abbia già verificato la sussistenza dei requisiti necessari all'elezione e la regolarità della documentazione prodotta.
6. Il Garante può essere revocato per gravi motivi, ovvero per il compimento di atti contrari alla legge. La mozione di revoca è validamente approvata con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Consiglio regionale.
7. Per la nomina a Garante, oltre a quelli imposti dalla legge per l'elezione a consigliere regionale, sono richiesti i seguenti requisiti:
  - a) diploma di laurea magistrale o diploma di laurea del vecchio ordinamento;
  - b) adeguata competenza e provata esperienza giuridico-amministrativa almeno triennale nel settore della disciplina di tutela dei diritti umani e anche in materia sociale con particolare riguardo alle materie che rientrano tra le sue attribuzioni.

## Art. 6 Ineleggibilità ed incompatibilità.

## **In vigore dal 1 marzo 2026**

1. Sono ineleggibili a Garante:
  - a) i membri del Governo e del Parlamento nazionale ed europeo;
  - b) i presidenti di Regione e Provincia;
  - c) i Sindaci;
  - d) gli assessori e i consiglieri regionali, provinciali e comunali;
  - e) i dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria.
2. Sono inoltre ineleggibili alla carica di Garante coloro che, al momento dell'elezione, sono candidati alla carica di membro del Parlamento nazionale ed europeo, di Presidente di Regione, di Presidente di Provincia, di Sindaco, di consigliere regionale, provinciale, comunale.
3. L'incarico di Garante è incompatibile con l'esercizio di ogni altra funzione di analoga natura.
4. È comunque incompatibile con la carica di Garante chiunque, successivamente all'elezione, venga a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità previste ai commi 1 e 2.
5. Il sopravvenire di una causa di incompatibilità comporta la decadenza dall'incarico, che è dichiarata dal Consiglio regionale.
6. In caso di incompatibilità si applicano le procedure previste per i consiglieri regionali.
7. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni della legge regionale n. 16/2002.

## **Art. 7 Organizzazione dell'ufficio.**

### **In vigore dal 1 marzo 2026**

1. L'ufficio del Garante ha sede presso il Consiglio regionale e può svolgere le proprie funzioni anche in forma decentrata.
2. Il Consiglio regionale provvede per le risorse umane e per la fornitura dei locali, attrezzature e servizi nell'ambito della propria dotazione organica.
3. Il Garante può avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi, nonché della collaborazione di associazioni di volontariato e di centri di studi e ricerca senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.
4. Per l'esercizio in forma decentrata delle proprie funzioni, il Garante,

secondo le indicazioni del Consiglio regionale, stipula convenzioni con pubbliche amministrazioni.

5. I rapporti tra il Garante e il Consiglio regionale sono regolati da apposita intesa.

## **Art. 8 Disposizioni finanziarie.**

### **In vigore dal 1 marzo 2026**

1. Dall'applicazione della presente legge, non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il Bilancio regionale.

## **Art. 9 Entrata in vigore.**

### **In vigore dal 1 marzo 2026**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

2. Il Garante è eletto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, in fase di prima applicazione, presta giuramento nella prima seduta utile del Consiglio regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.